

\*\*\*\*\*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Arch. Angelo Aliquò

REGIONE SICILIA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 1557 del 1 AGO. 2013

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 4 AGO. 2013

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

DIREZIONE: COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E AFFARI GENERALI

Esecutiva: SI NO  
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: OTTEMPERANZA SENTENZA CORTE DI APPELLO DI CATANIA N. 798/2011 - CONTROVERSIA DI PAOLA MARIA PAOLA CONTRO USL 23 + ALTRI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN NOME E PER CONTO DELLA GESTIONE STRALCIO EX USL 23.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

IL DIRETTORE  
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

Il 1 AGO. 2013, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 5/12/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco - Direttore Amministrativo
- Dott. Vito Amato - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su Proposta della Direzione Coordinamento Amministrativo del Territorio e Affari Generali, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che, con atto di citazione, notificato il 17/05/1993 alla USL 23 di Ragusa, al Dr. Bonfiglio Luca e al Dr. Maltese Giovanni, la sig.ra Di Paola Maria Paola chiedeva il risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito dell'operazione effettuata presso il reparto di ostetricia dell'Ospedale Civile di Ragusa il 09/03/1989;

Che, con atto deliberativo n. 1828 del 24/06/1993 la USL 23 di Ragusa nominava quale difensore di fiducia l'Avv. Vittorio Guastella del Foro di Ragusa autorizzando lo stesso a chiamare in causa ai fini di garanzia la Compagnia di Assicurazione, la Cattolica Assicurazioni S.p.A.;

Che all'udienza del 02/21/1998 il Giudice Istruttore dichiarava interrotto il giudizio, a seguito della soppressione delle UU.SS.LL. ed il trasferimento delle loro posizioni giuridiche alle AA.UU.SS.LL.;

Che il 06/12/1999 veniva notificato ricorso per riassunzione relativa alla causa precedentemente interrotta alla A.USL 7 di Ragusa, all'OMPA di Ragusa, all'A.USL di Siracusa, all'Ufficio Gestione Stralcio ex USL 23 di Ragusa, all'Ufficio Gestione Stralcio ex Usl 26 di Siracusa, al Dr. Bonfiglio Luca, al Dr. Maltese Giovanni, alla Cattolica Assicurazioni, alla Assitalia Assicurazioni ed all'Assessorato Regionale alla Sanità,

Che con atto deliberativo n. 1 del 11/01/2000 C.L. veniva conferito incarico professionale per la difesa della Gestione Stralcio ex USL 23 all'Avv. Vittorio Guastella, avvocato già nominato per il precedente giudizio;

Vista la sentenza n. 361/2001 della Sezione Stralcio del Tribunale di Ragusa con cui il Giudice Istruttore non definitivamente decidendo: 1) *dichiara l'estromissione dal giudizio dell'Azienda Regionale di 2° livello Ospedali Civile e M. Paternò Arezzo*, 2) *dichiara responsabili del danno subito dall'attrice per cui è causa l'èquipe mediche che hanno eseguito gli interventi chirurgici, e in particolare nelle percentuali del 90% l'èquipe medica di Siracusa in persone dei D.ri Di Franco Franco, Mazzone Luigi e Tinè Pietro*; 3) *Condanna solidalmente fra loro l'Azienda USL 7 - Ragusa e i dottori Bonfiglio Luca e Maltese Giovanni, a risarcire all'attrice il danno biologico e il danno morale per cui è causa in misura pari al 90% di esse e che ascende a complessive lire 399.515.625 riferite all'epoca dei fatti e cioè al 09/03/1989, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT e interessi legali sulla suddetta somma di anno in anno rivalutata*; 4) *condanna solidamente fra loro l'Azienda USL di Siracusa e i dottori Di Franco Franco, Mazzone Luigi e Tinè Piero a risarcire all'attrice il danno biologico e il danno morale per cui è causa in misura pari al 10% di essi corrispondente a complessive lire 44.390.630 riferita all'epoca dei fatti e cioè al 09/03/1989, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT e interessi legali sulla suddetta somma di anno in anno rivalutata*; 5) *condanna la società Assitalia Assicurazioni S.p.A. a rivalutare l'Azienda USL di Siracusa del danno di cui al seriore n. 4*; 6) *pone le spese del giudizio a carico dei D.ri Bonfiglio Luca e Maltese Giovanni e dell'Azienda USL 7 - Ragusa solidamente fra loro per il 90% e dei dottori Di Franco Franco, Mazzone Luigi, Tinè Piero e dell'Azienda Usl di Siracusa per il 10% e rinvia alla sentenza definitiva per la loro liquidazione*;

Vista la sentenza definitiva n. 75 del 28/01/2004, resa nella causa civile per risarcimento danni tra la sig.ra Di Paola Maria Paola e l'USL 23 ed altri, la sezione stralcio del Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo: *"dichiara quantificato in € 61.061,78 il danno patrimoniale subito dall'attrice; condanna solidamente fra loro l'Azienda Sanitaria Locale di Ragusa ed i dottori*

per onorari, il tutto oltre iva, cpa e spese generali. Compensa le spese processuali tra le Gestioni Liquidatorie ed i sanitari costituiti. Compensa le spese processuali tra Società Cattolica di Assicurazioni scarl ed Assitalia Le Assicurazioni d'Italia spa nei confronti delle altre parti costituite. Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 8 febbraio 2011”;

Vista la nota prot. 45589 del 27.5.2013 dell'Assessorato della Salute, che trasmette copia della sentenza n. 798/2011 citata, notificata in forma esecutiva al predetto Assessorato, quale gestione liquidatoria ex USL 23 il 14.5.2013, precisando che “ai sensi e per gli effetti del D.A. n. 773/07 dell'8.5.2007, copia della citata decisione viene inoltrata all'ASP di Ragusa affinché possa procedere ai successivi adempimenti, previo opportuno contatto con i soggetti condannati in solido con la ex USL 23 e con riserva dell'esito dell'eventuale ricorso per Cassazione. L'ASP di Ragusa avrà cura di informare la scrivente Area e gli altri destinatari della presente in ordine ai provvedimenti adottati al riguardo, inclusa la Procura della Corte dei Conti (istruttoria n. V2003/03341/MCC) per la successiva azione di rivalsa nei confronti dei sanitari condannati in solido con la ex USL 23.”;

Vista la nota prot. U- 0012410 del 7.6.2013 dell'Azienda, a mezzo della quale si richiede all'Avv. Lanfusa, legale di parte attrice, una nota riepilogativa aggiornata delle somme dovute dalla gestione liquidatoria USL 23 di Ragusa, in solido con i dottori Luca Bonfiglio e Giovanni Maltese, e si invita e diffida i suddetti Dottori Bonfiglio e Maltese, condannati in solido con la USL 23, a fare pronteza del pagamento della quota ad essi spettante, significando che, diversamente, l'Azienda provvederà, così come richiesto, alla liquidazione delle somme dovute agli aventi diritto ed alla contestuale trasmissione di tutti gli atti di interesse alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti, in indirizzo, per la successiva azione di rivalsa; infine si chiede all'Avvocatura Distrettuale di Catania notizie aggiornate sul ricorso per Cassazione che, per quanto noto a questa Azienda, dovrebbe essere tuttora pendente, formulandosi, pertanto, ogni riserva di ripetizione all'esito del predetto giudizio delle somme che verranno corrisposte;

Preso atto che nessun riscontro è pervenuto dai medici come sopra diffidati e che con nota prot. A.I.3/57599 del 12.7.2013 l'Assessorato della Salute, Dipartimento Pianificazione Strategica, Area Int.3, ha comunicato che è tuttora pendente il ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 798/2011, come comunicato dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato ;

Vista la nota fax , pervenuta il 24.6.2013 e successiva del 22.7.2013, dello studio legale Avv. L'Anfusa Maria Antonella, che, su richiesta dell'Azienda, riepiloga le somme dovute dalla gestione liquidatoria ex USL 23 , in solido con i dottori Luca Bonfiglio e Giovanni Maltese;

Verificati gli importi indicati e le modalità di calcolo, risultati conformi a quanto indicato in sentenza e riepilogate nei prospetti, facenti parte integrante della presente deliberazione, si riepilogano le somme dovute nel modo seguente :

- 1) TOTALE DANNO BIOLOGICO CON INTERESSI E RIVALUTAZIONE : EURO 148.170,35;
- 2) DANNO PATRIMONIALE COMPRENSIVO DI INTERESSI : EURO 79.159,14;
- 3) 60% SPESE PROCESSUALI DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO CON INTERESSI (sulla sorte) , IVA E CPA : EURO 13.456,67
- 4) SPESE PROCESSUALI DEL GIUDIZIO DI APPELLO, CON INTERESSI (sulla sorte) , IVA E CPA : EURO 6.543,03

TOTALE DOVUTO : EURO 247.329,19

Considerato pertanto che si può procedere alla liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di Euro 247.329,19 sopra dettagliato , in favore degli unici eredi legittimi della signora Di Paola Maria Paola, deceduta il 12.1.2012, signore Frasè Maria Concetta e Frasè Cinzia, come risultanti dalla documentazione acquisita in atti, mediante bonifico bancario nella misura del 50% dell'importo totale per ciascuno (pari ad Euro 123.664,59) sugli IBAN indicati nella documentazione allegata;



SENTITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario;

## DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Nel nome e nell'interesse della gestione liquidatoria USL 23, in ottemperanza alla decisione n. 798/2011 della Corte di Appello di Catania, resa nella controversia promossa da Di Paola Maria Paola contro la gestione liquidatoria USL 23 ed altri , meglio descritta in premessa :
- LIQUIDARE E PAGARE in favore delle signore Frasè Maria Concetta e Frasè Cinzia, eredi della signora Di Paola Maria Paola, l'importo complessivo di EURO 247.329,19 ripartito come segue:
  - 1) TOTALE DANNO BIOLOGICO CON INTERESSI E RIVALUTAZIONE : EURO 148.170,35;
  - 2) DANNO PATRIMONIALE COMPRENSIVO DI INTERESSI : EURO 79.159,14;
  - 3) SPESE PROCESSUALI GIUDIZIO DI PRIMO GRADO CON INTERESSI (sulla sorte), IVA E CPA : EURO 13.456,67
  - 4) SPESE PROCESSUALI GIUDIZIO DI APPELLO, CON INTERESSI (sulla sorte) , IVA E CPA : EURO 6.543,03
- Pagare l'importo suddetto nella misura del 50% del totale (pari ad Euro 123.664,59 PER CIASCUNO) in favore di ciascun erede, signore Frasè Maria Concetta e Frasè Cinzia, mediante bonifico sugli IBAN indicati nella allegata documentazione ;
- Autorizzare la relativa spesa a gravare sulla delibera n. 3229 del 12.09.2007 avente ad oggetto: "approvazione rendiconto dei debiti nella gestione stralcio e iscrizione somme nel conto patrimoniale dell'AUSL 7" ;
- Disporre la immediata esecutività del presente atto al fine di al fine di evitare i maggiori oneri scaturenti dall'eventuale insediamento del commissario ad acta in caso di inottemperanza;
- Trasmettere tutti gli atti di interesse alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti (istruttoria n. V2003/03341/MCC) per la successiva azione di rivalsa nei confronti del Dott. Luca Bonfiglio e del Dott. Giovanni Maltese, condannati in solido con la gestione liquidatoria ex USL 23, ai quali viene parimenti trasmessa la presente delibera per opportuna e legale conoscenza;

- Fare espressa riserva di ripetizione delle somme come sopra corrisposte all'esito del giudizio di Cassazione avviato dall'Avvocatura di Stato nell'interesse della gestione liquidatoria e tuttora pendente;
- Trasmettere copia della presente deliberazione all'Assessorato della Salute, Dipartimento Pianificazione Strategica, Area Int. 3, ed alla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore del Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
			

*Bonfiglio Luca e Maltese Giovanni a risarcire all'attrice il danno patrimoniale in misura pari al 90% di detto danno, corrispondente ad € 54.955,60, quantifica in € 15.173,71 oltre IVA e CPA le spese del giudizio, condanna solidamente fra loro l'Azienda Sanitaria Locale di Ragusa ed i dottori Bonfiglio Luca e Maltese Giovanni al pagamento delle spese del giudizio nella misura del 90%;*

Vista la comunicazione del 04/02/2004 dell'Avv. S.V. Guastella, difensore della Gestione Stralcio nella causa in oggetto, con la quale si rilevava la necessità e convenienza della proposizione dell'appello sia nei confronti sia della citata sentenza n. 75/04 sia della precedente sentenza non definitiva n. 361/01 (nei confronti della quale è stata fatta e reiterata riserva di appello), sia sotto il profilo della legittimazione che sotto il profilo del merito, stante numerosi errori nelle stesse contenuti, uno su tutti la condanna al risarcimento dell'Azienda Sanitaria Locale di Ragusa (parte estranea alla causa) anziché della Gestione Stralcio dell'ex USL 23 di Ragusa, dato che il giudizio è stato introdotto contro l'Usl 23 di Ragusa e, dopo, l'interruzione, riassunto nei confronti dell'Ufficio Gestione Stralcio,

Vista la deliberazione n. 802 del 03/03/2001 a mezzo della quale l'A.USL 7 conferiva incarico di proporre appello avverso detta decisione all'Avv. Salvatore Vittorio Guastella per le ragioni meglio esposte nel citato atto;

Vista la decisione n. 798/2011 del 31/05/2011, a mezzo della quale la Corte di Appello di Catania, sezione I<sup>^</sup>, disponeva: "La Corte, definitivamente pronunciando nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 61/2001 + 186/2005 R.G., in riforma della sentenza non definitiva 361/2001, emessa in data 3 febbraio 2004, così statuisce in grado di appello: rigetta la domanda proposta da Maria Paola di Paola nei confronti di Azienda USL 7 di Ragusa e di Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa. Dichiara, a riguardo dell'evento pregiudizievole per cui è causa, la responsabilità civile della Gestione Liquidatoria Usl 23 di Ragusa, in solido con Luca Bonfiglio e Giovanni Maltese, e della Gestione Liquidatoria Usl 26 di Siracusa, in solido con Sebastiano Franco Di Franco, Luigi Mazzone e Piero Tinè, nella misura percentuale, rispettivamente del 60% e del 40%. Determina il danno biologico nella misura di € 130.103,83 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come precisati nella parte motiva. Conferma la sentenza RG 75/2004 del 2 febbraio 2004 in punto di determinazione del danno patrimoniale. Condanna, quanto al danno biologico, la Gestione Liquidatoria Usl 23 di Ragusa, in solido con Luca Bonfiglio e Giovanni Maltese, al pagamento della somma di € 78.062,29, oltre accessori, e la Gestione Liquidatoria Usl 26 di Siracusa, in solido con Sebastiano Franco di Franco, Luigi Mazzone e Piero Tinè, al pagamento della somma di € 52.041,53, oltre accessori. Condanna, quanto al danno patrimoniale, la Gestione Liquidatore Usl 23 di Ragusa, in solido con Luca Bonfiglio e Giovanni Maltese, al pagamento della somma di € 36.637,06 e la Gestione Liquidatoria Usl 26 di Siracusa, in solido con Sebastiano Franco Di Franco, Luigi Mazzone e Piero Tinè, al pagamento della somma di € 24.424,71. Condanna, la Gestione Liquidatoria Usl 23 di Ragusa, in solido con Luca Bonfiglio e Giovanni Maltese, e la Gestione Liquidatoria Usl 26 di Siracusa, in solido con Sebastiano Franco Di Franco, Luigi Mazzone e Piero Tinè, alla refusione delle spese processuali afferenti al giudizio di primo grado, come esattamente determinata nella sentenza 75/2004 del 3 febbraio 2004, nella misura, rispettivamente del 60% e del 40%. I medesimi concorreranno alla ripartizione delle spese di CTU, come già liquidato, nella medesima misura percentuale. Quanto al regolamento delle spese del presente giudizio di appello: Compensa le spese processuali tra Maria Paola di Paola, per un verso, e Luca Bonfiglio, Giovanni Maltese, Sebastiano Franco Di Franco, Luigi Mazzone e Piero Tinè, per altro verso. Condanna le Gestioni Liquidatorie alla refusione, in favore di Azienda Usl 7 di Ragusa, Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa e Maria Paola Di Paola, delle spese professionali che si liquidano, per la prima, in complessivi € 5.690,00, in essi compresi € 690,00 per esborsi, € 2.500,00 per diritti ed € 2.500,00 per onorario, ed, in favore della seconda e della terza, per ciascuno, in complessivi € 5.000,00, in essi compresi € 2.500,00 per diritti ed € 2.500,00